

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD

TITOLO I - COSTITUZIONE SCOPI E PERSONALITA'

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

1. La **Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard** (in seguito per brevità **F.I.S.S.W.**), fondata nel 1950, ha sede a Milano ed è costituita da tutte le società e associazioni ad essa affiliate, costituite nel rispetto della vigente normativa civilistica e sportiva, che nel territorio nazionale abbiano la loro sede sociale e, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono l'attività dello sci nautico, del wakeboard e del surfing. Possono far parte della **F.I.S.S.W.** in qualità di affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari e di Stato (G.S.M.S.) firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e/o con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) per le attività paralimpiche.

La **F.I.S.S.W.** riconosce e regola le seguenti discipline divise in sette (7) Settori:

- 1) CLASSICHE (Tournament) - Specialità: slalom, figure, salto;
- 2) PIEDI NUDI (Barefoot) - Specialità: slalom, figure, salto;
- 3) CABLE SKI - Specialità: slalom, figure, salto;
- 4) WAKEBOARD BOAT – Specialità: wakeboard, wake-surf;
- 5) WAKEBOARD CABLE – Specialità: wakeboard, wake-skate;
- 6) RACING (velocità);
- 7) SURFING – Specialità: Surf (disciplina olimpica), bodysurf, longboard, SUP.

La **F.I.S.S.W.** cura e promuove l'attività paralimpica anche a livello agonistico in tutte le discipline federali nel rispetto delle norme e delle direttive del C.I.P. nonché ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Internazionali alle quali la **F.I.S.S.W.** aderisce, previa conseguente modifica del presente Statuto.

3. Essa ha carattere apolitico e prescinde da ogni forma di discriminazione razziale, politica o religiosa. La **F.I.S.S.W.** è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

4. La durata della **F.I.S.S.W.** è illimitata; la sua sede è a Milano.

Articolo 2 - Scopi

1. Sono fini istituzionali della **F.I.S.S.W.**:

- a) lo sviluppo, l'organizzazione, la regolamentazione e la propaganda dello sci nautico, del wakeboard e del surfing sul territorio nazionale;
- b) lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla International Waterski & Wakeboard Federation (I.W.W.F.) e dalla International Surfing Association (I.S.A.);
- c) lo sviluppo delle relazioni internazionali con le Federazioni estere affiliate alla International Waterski & Wakeboard Federation (I.W.W.F.) ed alla International Surfing Association (I.S.A.), dalle quali la **F.I.S.S.W.** è riconosciuta come unica rappresentante in Italia, allo scopo di ottenere condizioni di reciprocità per quanto riguarda il movimento agonistico, tecnico e propagandistico;
- d) la diffusione dello spirito olimpico e del fair play;
- e) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. alle quali la **F.I.S.S.W.** aderisce integralmente;
- f) la tutela delle atlete madri in attività garantendo loro, nel rispetto dei regolamenti vigenti, il mantenimento del vincolo di tesseramento con l'affiliato di appartenenza nonché del merito sportivo acquisito dall'accertamento fino a 6 (sei) mesi successivi la data del parto;
- g) la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la **F.I.S.S.W.** può altresì:

- a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
- b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- d) costituire società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, senza alcun fine di lucro e nel rispetto di quanto stabilito in merito dal C.O.N.I.;
- e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

3. La Federazione non ha fini di lucro ed è costituita in forma di associazione riconosciuta di diritto privato secondo quanto disposto dal D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni. Si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. a cui è federato.

4. La Federazione svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del Comitato Internazionale

Olimpico (C.I.O.), del C.O.N.I. e del C.I.P., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

5. La Federazione svolge attività sportiva a carattere dilettantistico. L'istituzione del settore professionistico da parte della **F.I.S.S.W.** è possibile esclusivamente mediante specifica modifica statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia riconosciuta dall'I.W.W.F. o dall'I.S.A.. Tale istituzione è comunque sottoposta a deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Fino a quel momento l'attività svolta dalla **F.I.S.S.W.** dovrà essere considerata dilettantistica, ai fini dell'applicazione delle norme di legge esistenti in materia, e tutti i tesserati e gli affiliati dovranno rispettare i criteri del dilettantismo stabiliti dalla **Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard.**

6. L'attività federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività sportiva, a sua volta distinta in attività agonistica e non agonistica, e ludico-motoria o promozionale.

7. Per attività sportiva agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutte le attività di preparazione ad esse connesse e svolte nell'ambito di programmi federali. Tali attività devono essere svolte secondo le norme dei Regolamenti Tecnici e nel rispetto dei limiti di età per l'accesso all'attività agonistica.

8. Per attività ludico-motoria o promozionale si intende la pratica volontaristica delle discipline riconosciute dalla **F.I.S.S.W.** per le quali viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica e che, in ogni caso, non viene svolta nell'ambito di programmi federali.

9. La suddivisione delle attività federali fra agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie o promozionali è effettuata sulla base di quanto statuito nel presente articolo. Le norme applicative saranno previste nel Regolamento Organico e nei Regolamenti Tecnici delle singole discipline di cui all'articolo 1 secondo comma, all'interno dei rispettivi calendari ufficiali federali.

Articolo 3 - Rapporti con le Autorità Sportive Nazionali ed Internazionali

1. La **F.I.S.S.W.**, riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., nonché dal C.I.P. per l'attività paralimpica, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. e del C.I.P. per quanto di competenza. La **F.I.S.S.W.** è l'unica competente a disciplinare lo sci nautico, il wakeboard ed il surfing in Italia in tutte le sue espressioni.

2. La **F.I.S.S.W.** è affiliata alla Federazione Internazionale Waterski & Wakeboard (I.W.W.F.) ed alla International Surfing Association (I.S.A.) e svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e del C.I.P..

3. Lo Statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni della Federazione Internazionale Waterski & Wakeboard (I.W.W.F.), della International Surfing Association (I.S.A.), del C.I.O., del C.O.N.I. e del C.I.P., sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati.

TITOLO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 4 - Affiliati

1. Gli affiliati alla **F.I.S.S.W.** sono le associazioni e le società di cui all'articolo 1, primo comma, che, in possesso di statuti conformi alla normativa civilistica e sportiva vigente in materia, acquisiscono tale status a seguito dell'accoglimento di apposita domanda di affiliazione.

2. I Gruppi sportivi dei Corpi Militari e dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o con il Comitato Paralimpico Italiano, possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I. e/o del C.I.P., anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

3. Gli affiliati entrano a far parte della **F.I.S.S.W.** dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione o di riaffiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Il vincolo di affiliazione ha durata annuale. Non potranno essere ammessi a svolgere attività sportiva affiliati che si trovino in situazioni di morosità derivate da mancato pagamento delle quote associative di affiliazione e riaffiliazione con la **F.I.S.S.W.**.

4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o del C.I.P. per quanto di competenza o, a seguito di delega rilasciata dai Consigli medesimi, ad opera del Consiglio Federale. Gli affiliati, ai fini dell'affiliazione e del loro riconoscimento, devono esseri retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 90 della Legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b), dello Statuto del C.O.N.I.. Per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge. Gli statuti dovranno essere ispirati all'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Gli statuti delle associazioni e società affiliate devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e della **F.I.S.S.W.**. Dovranno, inoltre, essere salvaguardati i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee federali. Gli statuti delle società ed associazioni sportive saranno approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto e ogni sua ulteriore modifica dovrà essere depositata presso la Segreteria Federale per essere sottoposta ad approvazione dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.

5. Gli affiliati sono tenuti a fornire, all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ad indicare la disciplina prevalente (tra quelle di cui all'art. 1, comma 1) nonché ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni della **F.I.S.S.W.**. Gli affiliati sono tenuti a

mettere a disposizione della **F.I.S.S.W.** gli atleti selezionati per far parte di tutte le rappresentative federali.

6. Gli affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva in base ai regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni di sci nautico, wakeboard e surfing secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti.

7. Gli affiliati cessano di appartenere alla **F.I.S.S.W.:**

- a) per recesso;
- b) per mancata riaffiliazione annuale;
- c) per scioglimento volontario;
- d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti;
- f) prescritti dal presente articolo per ottenere l'affiliazione.

8. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione é ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ovvero a quella del C.I.P. per l'attività paralimpica secondo le norme dello Statuto C.I.P.. La Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, lettera n) dello Statuto del C.O.N.I., si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

9. Gli affiliati che, per qualsiasi ragione, perdessero tale qualifica, sono tenuti comunque a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione quanto verso le società affiliate ed i loro tesserati. Gli amministratori in carica dei soggetti per i quali venisse meno l'affiliazione saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

10. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 5 - Tesserati

1. I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli affiliati (fatto salvo quanto previsto per i dirigenti federali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i medici e tecnici federali e gli Ufficiali di Gara), chiedono di aderire alla **F.I.S.S.W.** accettandone i principi statutari e le regole organizzative.

2. Sono tesserati alla **F.I.S.S.W.:**

- a) gli Atleti;
- b) i Tecnici;
- c) i Dirigenti Federali;
- d) gli Amatori;
- f) i Dirigenti sociali;
- g) i Medici sociali e federali;
- h) i preparatori atletici sociali e federali;
- i) i Soci onorari.

3. Gli atleti, da identificarsi nei soggetti in possesso di specifica tessera valida per la pratica di attività sportiva agonistica e non agonistica, entrano a far parte della **F.I.S.S.W.** tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. Solo i soggetti in possesso di tessera da Atleta agonista potranno prendere parte alle competizioni agonistiche federali. I dirigenti sociali ed i medici sociali entrano a far parte della **F.I.S.S.W.** all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza. Gli amatori sono coloro i quali praticano attività ludico – motoria non competitiva nell'ambito delle discipline federali e come tali potranno richiedere il tesseramento anche direttamente alla Federazione; a tali soggetti non è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo ed il diritto di partecipazione alle Assemblee federali. Gli Ufficiali di Gara, i preparatori atletici federali e i medici federali entrano a far parte della **F.I.S.S.W.** con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali; i dirigenti federali all'atto della loro elezione o della loro nomina; i soci onorari a seguito della loro nomina da parte del Consiglio Federale; i tecnici e preparatori atletici sociali, a seguito del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali e al mantenimento della qualifica sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento e consequenziale tesseramento presso un soggetto affiliato.

4. Ai fini del tesseramento quale tecnico le persone fisiche dovranno aver ottenuto le specifiche abilitazioni sulla base di quanto previsto dagli appositi Regolamenti Federali in accordo con il piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello sport (SNAQ). La qualifica di tecnico eventualmente rilasciata dalla Federazione Internazionale non potrà automaticamente essere ritenuta valida in ambito **F.I.S.S.W..**

5. È inibito il tesseramento:

- a) alle persone non in possesso dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) alle persone radiate dalla **F.I.S.S.W.** con provvedimenti degli Organi di Giustizia Federali;
- c) alle persone che non abbiano i requisiti del presente Statuto;

È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

6. Stante il diritto riconosciuto alla libera prestazione delle attività sportive, la richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento della stagione ed avrà validità fino al termine dell'anno.

7. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla **F.I.S.S.W..** I tesserati sono

soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I., del C.I.P. e della **F.I.S.S.W.**. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo e le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Antidoping Agency - WADA - la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. I tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate dalla FISW e dalle Federazioni Internazionali. I tesserati selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

8. Tutti coloro che svolgono attività di sci nautico, di wakeboard e di surfing a carattere organizzativo, associativo ed agonistico, devono essere tesserati alla **F.I.S.S.W.**.

9. I cittadini italiani che ricoprono cariche internazionali nell'ambito dello sci nautico, del wakeboard e del surfing devono essere tesserati alla **F.I.S.S.W.**.

10. I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività ludico-motoria o promozionale, agonistica e non agonistica, se in possesso di tessera abilitante a tale tipo di attività, in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche elettive federali;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concesse dalla **F.I.S.S.W.** per ciascuna categoria di tessera.

11. Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle assemblee nazionali:

- a) gli atleti maggiorenni in possesso di tessera valida per la pratica agonistica e in attività, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;
- b) i tecnici maggiorenni e in attività e tesserati presso soggetti affiliati e regolarmente iscritti all'Albo **F.I.S.S.W.**.

12. Il tesseramento cessa:

- a) nei casi previsti dal presente Statuto;
- b) per recesso;
- c) per decadenza a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per radiazione comminata dai competenti Organi di Giustizia;
- e) nei casi espressamente previsti nel precedente articolo al settimo comma.

13. La tessera atleta vincola agli affiliati l'atleta per un periodo di tempo non superiore alla durata dell'anno sportivo, salvi i casi di rinnovo, scioglimento o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico.

14. Non possono far parte dell'organo amministrativo di un Affiliato coloro i quali siano incorsi in provvedimenti definitivi di radiazione in seguito a sanzioni deliberate da una Federazione Sportiva, da una Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva o di analogo provvedimento comminato dagli organismi sportivi internazionali.

Articolo 6 - Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti **F.I.S.S.W.** sono passibili delle sanzioni disciplinari, previste dalle norme e deliberazioni federali, e comminate dagli Organi di Giustizia, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa.

2. La **F.I.S.S.W.**, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Articolo 7 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee degli affiliati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali.

2. Il rappresentante atleta è eletto dall'assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti e solo gli atleti aventi diritto al voto.

3. Il rappresentante tecnico è eletto dall'assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti e solo i tecnici aventi diritto al voto.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Articolo 8 – Organi e Strutture Federali

1. Per il proprio funzionamento la **F.I.S.S.W.** prevede l'istituzione dei seguenti Organi e Strutture:

A) Organi centrali:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5) il Segretario Generale;

B) Strutture Territoriali della **F.I.S.S.W.:**

- 1) l'Assemblea Regionale;
- 2) i Presidenti dei Comitati Regionali;

- 3) i Comitati Regionali;
- 4) i Delegati Regionali;
- 5) i Delegati Provinciali;

C) Organi di Giustizia:

- 1) il Giudice Sportivo Nazionale;
- 2) il Tribunale Federale;
- 3) la Corte Federale di Appello anche in funzione di Corte Sportiva d'Appello.

D) Procura Federale:

E) Altre strutture federali:

- 1) la Segreteria Generale;
- 2) la Consulta delle Strutture Territoriali;
- 3) le Commissioni Federali;
- 4) la Commissione Federale di Garanzia.

TITOLO IV - ORGANI CENTRALI

Articolo 9 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria elettiva o straordinaria.
2. L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, dai rappresentanti degli atleti e dai rappresentanti dei tecnici. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
3. L'eventuale attribuzione di voti plurimi comporterà che il legale rappresentante dell'affiliato ed i rappresentanti di atleti e tecnici, eletti nelle assemblee interne allo stesso, oltre ai voti di base, esprimeranno, su base percentuale, l'ulteriore diritto di voto plurimo riconosciuto all'affiliato presso il quale sono tesserati.
4. Pertanto, oltre ai voti di base, il legale rappresentante esprimerà il 70% (settanta per cento) dei voti plurimi in carico all'affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprimerà il 20% (venti per cento) ed il rappresentante dei tecnici il 10% (dieci per cento). I voti plurimi, al fine di renderli divisibili, verranno moltiplicati per 10.
5. Nell'eventualità in cui gli affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo, nelle categorie degli atleti e/o dei tecnici, le quote di voto di base e plurimo, ad essi riservate, non verranno attribuite ad alcuno.
6. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
7. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno dell'effettuazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Generale, deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea. Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
8. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

Articolo 10 - Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni:
 - a) qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - b) a seguito di motivata richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - c) a seguito di motivata richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni appartenenti ai soggetti affiliati e aventi diritto a voto;
 - d) per integrare o rinnovare gli Organi Federali Centrali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - e) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi per la sua approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - f) sulla proposta di scioglimento della **F.I.S.S.W.**;
 - g) nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti sul Bilancio d'esercizio della Federazione o nel caso di mancata approvazione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.; in questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea;
 - h) ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno.
2. È competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Articolo 11 - Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea Nazionale elettiva ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli

aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, è valida con la presenza diretta o per delega di almeno il 30% (trenta per cento) degli affiliati aventi diritto.

2. L'Assemblea straordinaria non elettiva, fatto salvo quanto previsto in relazione allo scioglimento dell'Ente, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli affiliati, ed in seconda convocazione, con la presenza diretta o per delega di almeno il 30% (trenta per cento) degli affiliati aventi diritto a voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. La Verifica dei Poteri è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 14 coadiuvata dalla Segreteria Generale della **F.I.S.S.W.**

4. Sui ricorsi avverso la validità delle Assemblee Nazionali è competente a decidere il Tribunale Federale in primo grado e la Corte Federale d'Appello in secondo grado.

Articolo 12 - Attribuzione delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce in seduta elettiva per:

a) verificare il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale uscente relativo al mandato per il quale è stato approvato;

b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale, i 7 (sette) componenti del Consiglio Federale in quota affiliati di cui almeno due di genere diverso, i due componenti in quota atleti rappresentanti di due differenti discipline, di cui uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, un componente in quota tecnici e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) approvare il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale neoeletto per il successivo quadriennio;

d) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto a voto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.

2. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria. Ad ogni delegato può, in ogni caso, essere riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Articolo 13 - Diritto di voto e partecipazione alle Assemblee Nazionali

1. La partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee è riconosciuta ai rappresentanti degli affiliati iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI nonché ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000 che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea sia nazionale che periferica, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nell'arco dei detti 12 (dodici) mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività federale in conformità allo Statuto ed a condizione che nei 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. In tale attività rientra tanto l'attività agonistica quanto quella non agonistica, scolastica, ludico-motoria o promozionale. Ad ogni affiliato sono riconosciuti 7 (sette) voti di base.

2. Partecipano inoltre, con diritto ai voti di base, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti sulla base di quanto previsto al precedente articolo 7. I rappresentanti degli atleti esprimeranno 2 (due) voti di base ed i rappresentanti dei tecnici 1 (uno) voto di base.

3. Partecipano senza diritto di voto il Presidente della **F.I.S.S.W.**, i componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia.

4. Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali, un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Regionali e Provinciali ed eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare, nonché gli affiliati non aventi diritto a voto.

5. I rappresentanti degli affiliati possono delegare, per la partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee, i rappresentanti di altri affiliati aventi diritto a voto, od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

6. Ciascun rappresentante di affiliati, può essere portatore di una delega, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare fino a 200 (duecento) affiliati votanti, 2 (due) deleghe fino a 400 (quattrocento) affiliati votanti, di 3 (tre) deleghe fino a 800 (ottocento) affiliati votanti, di 4 (quattro) deleghe fino a 1.500 (millecinquecento) affiliati votanti, di 5 (cinque) deleghe oltre 1.500 (millecinquecento) affiliati votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

7. I rappresentanti di atleti e tecnici, in caso di impedimento, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive assemblee interne. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono essere portatori di deleghe nell'ambito dell'Assemblea Nazionale.

8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli Organismi Tecnici e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente, né per delega.

9. Funge da Segretario dell'Assemblea Nazionale il Segretario Generale **F.I.S.S.W.** o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea.

Articolo 14 - Commissione Verifica Poteri

1. Il Consiglio Federale nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri per lo svolgimento delle Assemblee Nazionali, scelti al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono

chiamati ad operare.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da almeno due membri effettivi.

3. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

4. Si osserva la stessa procedura in tutte le Assemblee delle Strutture Territoriali, nelle quali l'organo che procede alla convocazione provvederà alla nomina della Commissione. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI.

5. L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.

Articolo 15 - Voti Plurimi

1. Ad ogni avente diritto a voto possono essere riconosciuti voti plurimi, oltre a quelli di base, che saranno attribuiti in base ai punteggi conseguiti per attività agonistica nella Graduatoria di merito delle società affiliate dell'anno precedente, secondo il criterio che viene espresso nel seguito.

2. I voti di cui dispone ogni società figureranno a fianco della denominazione sociale nell'elenco che fa stato agli effetti dell'Assemblea Nazionale sia in sessione ordinaria che in quella straordinaria.

3. A ciascun affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti complessivamente assegnati. Ove gli affiliati aventi diritto a voto siano in numero inferiore a 500 (cinquecento), nessun affiliato potrà in ogni caso, come unico limite, detenere un numero di voti maggiore di 15 (quindici) volte il voto di base. Nel caso in cui, invece, il numero di affiliati aventi diritto a voto fosse pari o superiore a 500 (cinquecento), nessun affiliato potrà comunque detenere un numero di voti maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

A) Attività agonistica

La Graduatoria di merito per attività agonistica delle Società sarà stilata sulla base dei risultati agonistici in tutte le gare ufficiali svolte nel corso di ciascun anno federale, utilizzando, per l'attribuzione dei punteggi, le tabelle suddivise per fasce allegate al presente Statuto. Tali tabelle riportano la posizione in classifica dell'atleta, da leggersi in orizzontale (PC) e il numero degli atleti classificati in quella gara, da leggersi in verticale (NC).

Ad ogni società sarà accreditata la somma dei punti attribuiti a ciascun atleta tesserato in ciascuna gara sulla base della reale omologazione con cui si è svolta la manifestazione.

FASCIA A

Campionati Mondiali Assoluti

Campionati Mondiali Open Wakeboard

FASCIA B

Campionati Europei Assoluti e Mondiali Giovani

Campionati Mondiali U21

Campionati Mondiali Junior Wakeboard

Campionati Mondiali Junior Piedi Nudi

Campionati Mondiali per categorie Disabili

Campionati Europei Velocità F1 maschile e femminile

FASCIA C

Campionati Europei Giovani

Campionati Europei Under 21

Campionati Europei Trolls/Boys-Girls/Junior Wakeboard

Coppa del Mondo

Coppa del Mondo Giovani

Coppa Europa Giovani

Meridian Challenge Piedi Nudi

Eurotour Disabili

Pro Tour Wakeboard

Campionati Europei a Squadre

FASCIA D

Campionati Italiani Assoluti

Campionati Mondiali ed Europei Senior

Campionati Mondiali ed Europei Master Wakeboard

FASCIA E1

Campionati Italiani di Categoria

Coppa Italia

FASCIA E2 Gare Internazionali in Italia RC/RL

Gare Internazionali in Italia Wakeboard

FASCIA F

Gare Nazionali RL

Gare Internazionali e Nazionali N

Campionati Regionali Assoluti

FASCIA G

Gare Nazionali QN

Campionati Interregionali Assoluti

FASCIA H

Campionati Regionali Categoria

Gare Regionali "Indicative"

Gare Interregionali "indicative"

Per le gare a squadre che non prevedano ufficialmente anche classifiche individuali, il punteggio conseguito dalla squadra sarà ripartito in maniera paritaria tra tutti gli atleti.

Per le manifestazioni, gare o campionati, disputate in più manche saranno tenute in conto le classifiche finali.

Non saranno tenute in conto le classifiche di combinata, se non nel caso che il programma della manifestazione preveda solo la combinata come classifica ufficiale.

B) Calcolo dei Voti plurimi

A ciascuna società, in base ai punteggi conseguiti nell'anno precedente per attività agonistica, verranno attribuiti voti plurimi secondo la tabella seguente:

da 500 (cinquecento) a 1.000 (mille) punti: 1 (uno) voto

da 1.001 (milleuno) a 2.500 (duemilacinquecento) punti: 2 (due) voti

da 2.501 (duemilacinquecentouno) a 5.000 (cinquemila) punti: 3 (tre) voti

da 5.001 (cinquemilauno) a 10.000 (diecimila) punti: 4 (quattro) voti

da 10.001 (diecimilauno) a 15.000 (quindicimila) punti: 5 (cinque) voti

da 15.001 (quindicimilauno) a 20.000 (ventimila) punti: 6 (sei) voti

da 20.001 (ventimilauno) a 25.000 (venticinquemila) punti: 7 (sette) voti

da 25.001 (venticinquemilauno) a 30.000 (trentamila) punti: 8 (otto) voti

da 30.001 (trentamilauno) a 35.000 (trentacinquemila) punti: 9 (nove) voti

oltre 35.000 (trentacinquemila) punti: 10 (dieci) voti.

Articolo 16 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi in Assemblea, salvo quanto previsto per lo scioglimento della Federazione e per l'elezione del Presidente federale.

2. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:

a) per voto segreto;

b) per appello nominale;

c) per alzata di mano e controprova.

3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche federali. Si vota per alzata di mano in tutti gli altri casi. Nei casi dubbi si procede a controprova.

4. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno 10 (dieci) aventi diritto a voto o se il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno.

5. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.

Articolo 17 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente è eletto, nel corso dell'Assemblea Nazionale elettiva ordinaria, tra i soggetti ritualmente candidatisi alla carica, con votazione effettuata dai legali rappresentanti degli affiliati e dai rappresentanti di atleti e tecnici, aventi titolo a partecipare all'Assemblea Nazionale.

2. Il Presidente Federale è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti o rappresentati accreditati in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti o rappresentati accreditati in Assemblea.

In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimangono in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea da tenersi nei 90 (novanta) giorni successivi e con le modalità previste all'art. 9 del presente Statuto

3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tale fine il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente, inoltre, nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della **F.I.S.S.W.** e ne firma gli atti; è, inoltre, responsabile unitamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione.
6. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
7. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
8. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.
9. Il Presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singoli affari.
10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia, sentito il parere del Consiglio Federale, purché risulti scontata almeno metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso, se non siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non è applicabile alle violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
11. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno la Consulta delle Strutture Territoriali regionali unitamente al Consiglio Federale per trattare le problematiche territoriali e coordinare l'attività delle suddette Strutture.
14. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente Vicario.

Articolo 18 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e dai 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, primo comma lettera b) del presente Statuto. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti ferma la rappresentanza di genere di cui all'art. 12, comma 1, lett. b).
2. Risultano eletti in rappresentanza degli atleti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che rappresentino due differenti discipline di cui all'articolo 1 del presente Statuto. La disciplina di appartenenza degli atleti è quella nella quale gli stessi hanno svolto il maggior numero di gare agonistiche ufficiali nel corso degli ultimi due anni di tesseramento.
3. Nel caso in cui gli atleti più votati dovessero appartenere alla medesima disciplina, in presenza di altri candidati alla carica, risulterà eletto il candidato che segue in graduatoria appartenente ad una diversa disciplina.
4. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza di voti, tra i propri componenti, due vicepresidenti, fra i quali un Vicario, scegliendoli fra i consiglieri federali.
5. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. Un qualsiasi componente del Consiglio che sia assente, salvo giustificati motivi, per 3 (tre) riunioni consecutive nell'arco dell'anno, sarà considerato dimissionario e decade automaticamente dalla carica.
7. Il Consiglio Federale concorre a realizzare i fini istituzionali, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti ed ha vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

Il Consiglio Federale, inoltre:

- a) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) approva le relazioni economiche e finanziarie presentate dalle Strutture Territoriali;
- c) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della **F.I.S.S.W.** rientranti nell'ambito delle proprie competenze valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- d) emana il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Ufficiali di Gara, i Regolamenti Tecnici, curandone le eventuali modifiche, e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- e) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;
- g) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle associazioni e delle società di cui all'articolo 1 primo comma del presente Statuto istruite dai Comitati Regionali di competenza, e delibera altresì in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici e sull'impiego del personale su proposta del Segretario Generale;
- h) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento, distinguendo altresì l'attività agonistica da quella promozionale;
- j) nomina e revoca i Componenti non elettivi degli Organi Federali e le eventuali Commissioni determinandone i compiti;
- k) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- l) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- m) ha facoltà di istituire i Comitati Provinciali di cui al successivo articolo 29;
- n) segue, stimola ed agevola l'attività delle Strutture Territoriali;
- o) provvede allo scioglimento dei Consigli dei Comitati regionali e provinciali, questi ultimi se istituiti, per accertate gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, per la constatata impossibilità di funzionamento degli stessi, nominando in sostituzione un Commissario straordinario il quale entro 60 (sessanta) giorni dall'evento dovrà convocare l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni per il rinnovo delle cariche;
- p) concede l'amnistia e l'indulto, determinando i limiti del provvedimento che, in ogni caso, non potrà trovare applicazione per le

violazioni delle Norme Sportive Antidoping;

q) può delegare l'esercizio di determinati poteri non esclusivi al Presidente della Federazione o ad altri Organi o Commissioni Federali;

r) nomina i Soci Onorari;

s) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali;

t) stabilisce i criteri per l'assunzione di collaboratori e dipendenti per lo svolgimento di specifiche mansioni nell'ambito federale;

u) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo;

v) fornisce interpretazione autentica dello Statuto e delle altre norme federali.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

2. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

4. Devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Presidente, inoltre, può invitare ogni altra persona che possa portare contributo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide se sono presenti almeno 5 (cinque) consiglieri, oltre il Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Federale è assolutamente necessaria la presenza del Presidente o di almeno uno dei due Vicepresidenti.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 20 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della **F.I.S.S.W.** e ne è direttamente responsabile; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta delle Strutture Territoriali e ne cura la redazione dei verbali.

3. Il Segretario Generale, inoltre:

a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla **F.I.S.S.W.**;

c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della **F.I.S.S.W.**;

d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della **F.I.S.S.W.**;

e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;

g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. Il Presidente del Collegio può essere scelto anche tra i soggetti non tesserati alla Federazione. I componenti del Collegio devono essere tutti iscritti al registro dei Revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione.

5. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti codice civile.

6. Per le sostituzioni e la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 22 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente, e redigere un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

a) controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;

c) redigere una relazione al Bilancio Consuntivo, al budget previsionale e alle sue variazioni;

d) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli e

dei valori di proprietà della Federazione;
e) esercitare il controllo contabile.

3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della **F.I.S.S.W.**, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

4. Il Collegio dei revisori assume le sue decisioni a maggioranza assoluta.

5. In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi.

TITOLO V - STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 23 - Comitati Regionali

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno 20 (venti) affiliati alla **F.I.S.S.W.** aventi diritto a voto deve essere costituito un Comitato Regionale che rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti federali.

2. I Comitati Regionali sono diretti da Consigli eletti dall'Assemblea Regionale che durano in carica quattro anni e decadono comunque alla scadenza del quadriennio olimpico. Sono composti da un Presidente e da quattro componenti.

3. Nella sua prima riunione il Consiglio del Comitato Regionale elegge, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un vicepresidente ed un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.

4. Il Consiglio del Comitato Regionale si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei consiglieri.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente e sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri, oltre il Presidente o il Vicepresidente.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

7. Il Consiglio Regionale:

a) promuove, propaganda, disciplina la pratica dello sci nautico, del wakeboard e del surfing nella regione di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale;

b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere delle Assemblee regionali, relative alle elezioni dei componenti il Consiglio Regionale;

c) sottopone alla Assemblea regionale la relazione gestionale del Comitato;

d) predispone annualmente una relazione conclusiva sull'attività svolta nella regione, nonché una relazione preventiva per illustrare i programmi da svolgere e per richiedere i relativi fondi necessari per la loro attuazione, compatibilmente alle disponibilità finanziarie Federali, con obbligo di rendiconto;

e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;

f) propone al Consiglio Federale i nominativi dei Delegati Provinciali, se istituiti, nonché dei membri di eventuali Commissioni periferiche.

8. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata o per posta elettronica spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.

9. In tema di decadenza si applica quanto previsto dal presente Statuto all'articolo 34.

Articolo 24 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale, regolarmente costituita, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di presentazione delle candidature.

2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la **F.I.S.S.W.** nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei casi e nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea regionale.

3. È responsabile unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente federale.

Articolo 25 - Assemblea Regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita dai rappresentanti degli affiliati, aventi diritto a voto.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente regionale a mezzo avviso trasmesso a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione a tutti gli aventi diritto a voto; della stessa ne deve essere data notizia al Presidente federale.

3. L'Assemblea ordinaria è indetta annualmente per l'approvazione della relazione gestionale del Comitato. L'Assemblea elettiva ordinaria è convocata e celebrata entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.

4. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria deve essere, altresì, convocata:

- a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla regione che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti;
- b) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;
- c) a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della **F.I.S.S.W.**;
- d) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

6. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, oltre alla propria, può avere 1 (una) sola delega, qualora il numero degli affiliati della regione avente diritto a voto sia superiore a 50 (cinquanta).

7. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, i candidati alle cariche elettive, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, non possono rappresentare affiliati, né direttamente e né per delega.

8. I criteri di attribuzione del diritto di voto sono quelli individuati per l'Assemblea Nazionale, escludendo la partecipazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici. I rappresentanti degli affiliati, pertanto, saranno portatori del 100% (cento per cento) dei voti di base e plurimi loro assegnati.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 26 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali

1. L'Assemblea regionale ordinaria:

- a) elegge ogni 4 (quattro) anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio del Comitato;
- b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) approva la relazione gestionale del Comitato.

2. L'Assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Federale.

Articolo 27 - Delegato Regionale

1. Nelle regioni in cui abbiano sede meno di 20 (venti) affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale può nominare, e deve farlo se sussistono almeno 3 (tre) affiliati con diritto di voto, un Delegato Regionale con il compito di promuovere, propagandare, disciplinare la pratica dello sci nautico, del wakeboard e del surfing nelle regioni di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale allo scopo di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 28 - Delegati Provinciali

1. Nelle Province il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del competente Comitato Regionale, ovvero direttamente se nella Regione non risulta costituito alcun Comitato Regionale.

2. Il Delegato Provinciale ha competenze relative alla promozione ed allo svolgimento delle attività federali. A fine anno deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Provinciale dura in carica 4 (quattro) anni, e può essere riconfermato. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

Articolo 29 - Strutture Territoriali nelle Province di Trento e Bolzano e nella Val d'Aosta

1. Nella regione Trentino-Alto Adige, la **F.I.S.S.W.** costituisce rispettivamente nella Provincia di Trento, nella Provincia di Bolzano e nella Val d'Aosta proprie Strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle Strutture Territoriali a livello regionale.

TITOLO VI - ALTRI ORGANISMI

Articolo 30 - Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale assiste il Segretario Generale e dà attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione.

Articolo 31 - Consulta delle Strutture Territoriali

1. La Consulta delle Strutture Territoriali è un organismo consultivo della **F.I.S.S.W.**.

2. È costituita dai Presidenti (o da consiglieri in carica all'uopo delegati) dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali; si riunisce almeno una volta all'anno, insieme al Consiglio Federale, su convocazione del Presidente federale, che la presiede, per discutere in particolare dei seguenti argomenti:

- Regolamento Organico, regolamenti e norme, con particolare riferimento a quelli concernenti l'attività formativa, giovanile,

regionale e promozionale;

- lo sviluppo e la propaganda dello sci nautico, del wakeboard e del surfing nei territori;

- coordinamento di attività regionali;

- tutti quelli che in ogni caso vengano indicati dal Consiglio Federale.

3. Alle riunioni della Consulta partecipa anche il Segretario Generale.

Articolo 32 - Commissioni Federali

1. La struttura e le funzioni delle Commissioni sono regolamentate dal Regolamento Organico per quanto non previsto nel presente Statuto.

Articolo 33 – Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale viene istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali ed a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I.;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali ed a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'articolo 35, quinto comma, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

TITOLO VII - CARICHE FEDERALI

Articolo 34 - Decadenza

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;

b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale; resta in carica il Vicepresidente vicario per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in ipotesi di impedimento del Vicepresidente Vicario, provvederà alle incombenze l'altro Vicepresidente;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).

3. Nel caso si verifichi la necessità di integrazione degli organi elettivi si può provvedere chiamando a farne parte il primo dei non eletti nel rispetto delle categorie e della rappresentanza di genere, purché abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. In mancanza, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

4. La decadenza dei membri immotivatamente assenti per tre riunioni consecutive è pronunciata dal Consiglio Federale.

5. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

6. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia anche se di nomina ed agli organi periferici elettivi.

Articolo 35 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

- a) la carica di Consigliere Federale con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - b) la carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - c) la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Componenti gli Organi di Giustizia, con qualsiasi altra carica Federale centrale e periferica e con qualsiasi altra carica Sociale.
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
 3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa.
 4. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
 5. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la **F.I.S.S.W.** è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

Articolo 36 - Candidature

1. I tesserati maggiorenni possono concorrere per l'attribuzione di incarichi federali.
2. La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra nell'ambito della medesima Assemblea. Devono essere presentate candidature individuali.
3. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 40 (quaranta) giorni liberi prima delle Assemblee, per le cariche federali centrali, e di 10 (dieci) giorni liberi prima delle relative Assemblee, per le cariche territoriali periferiche.
4. Per la carica di Presidente Federale la candidatura deve essere sottoscritta da rappresentanti di affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto di almeno 5 (cinque) discipline (di cui all'articolo 1, secondo comma dello Statuto) appartenenti ad almeno cinque (5) Regioni e rappresentanti complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del numero complessivo di voti attribuiti per l'Assemblea in questione. Per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati la candidatura deve essere sottoscritta da almeno cinque (5) rappresentanti di affiliati aventi diritto a voto di almeno tre (3) discipline. Per le cariche di Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti, Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Presidente del Comitato Regionale e Consigliere Regionale la candidatura è libera ferma restando la necessaria sussistenza e verifica dei requisiti di cui all'articolo 37.
5. Le firme di sostegno delle candidature devono essere apposte su modello predisposto dalla Segreteria Federale ed essere allegate alla candidatura alla quale si riferiscono. I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature non possono sostenere più di una (1) candidatura alla carica di Presidente Federale e più di tre (3) candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati. In caso di sottoscrizione a sostegno di un numero di candidati superiore a quello ammissibile, le firme in questione non saranno ritenute valide per nessun candidato indipendentemente dall'ordine di ricezione. Le modalità di presentazione delle candidature sono disciplinate nel Regolamento Organico.
6. La dichiarazione di candidatura può essere depositata direttamente presso la Segreteria Generale, se trattasi di carica centrale, o alle Segreterie dei Comitati Regionali se trattasi di carica territoriale periferica, ovvero inviate alle stesse a mezzo PEC o raccomandata A.R.. In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo fax entro i termini predetti. E' esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.
7. Chi intende candidarsi in qualità di atleta dovrà indicare, nel momento della presentazione della propria candidatura, la disciplina sportiva di appartenenza, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente Statuto.
8. Competenti a verificare la correttezza delle candidature presentate sono le Segreterie degli Organi centrali e territoriali per i quali viene presentata la candidatura. Le candidature alle cariche federali centrali dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. In merito alla verifica della correttezza delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 37 - Requisiti

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - essere tesserato alla **F.I.S.S.W.**, o, per i candidati ai posti in Consiglio Federale in quota atleti o tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Gli atleti devono, altresì, avere partecipato a manifestazioni europee ed

internazionali con rappresentative **F.I.S.S.W.** di qualunque disciplina; i tecnici devono, altresì, essere iscritti all'Albo federale con qualifica valida in almeno tre (3) discipline riconosciute dalla **F.I.S.S.W.**;

- sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con la Federazione, il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive, Discipline Associate, o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

2. Il requisito di cui al terzo punto del primo comma non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia. Per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

3. Non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro la cui fonte primaria o prevalente di reddito sia un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della Federazione.

4. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Federazioni ed Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 38 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali attribuite per elezioni e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio Olimpico estivo, anche nei casi di nuove elezioni durante il quadriennio indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi di cui fanno parte.

2. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati secondo quanto disposto dalla L. 8/2018.

TITOLO VIII – ORGANI DI GIUSTIZIA E PROCURA FEDERALE

Articolo 39 – Principi Informatori della Giustizia Federale

1. La giustizia della **F.I.S.S.W.** è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 ter dello Statuto del C.O.N.I.. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I.. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui all'articolo 35, quinto comma del presente Statuto.

8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza

e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

9. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

11. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

12. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Articolo 40 – Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Corte Federale d'Appello.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

5. La Corte Federale d'Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei medesimi giudici

6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

Articolo 41 – Procura Federale

1. Presso la **F.I.S.S.W.** è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I..

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera b) dello Statuto del C.O.N.I..

4. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 42 – Amnistia

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.

2. Essa può essere totale, e cioè per tutte le violazioni commesse fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

3. L'amnistia, se concessa in caso di reati per i quali non è ancora intervenuta la condanna, estingue il reato, mentre se interviene dopo la sentenza di condanna passata in giudicato estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi.

4. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente

5. L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 43 – Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente
5. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 44 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della **F.I.S.S.W.** hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art. 45 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del C.O.N.I.. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I..

TITOLO IX - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 46 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della **F.I.S.S.W.** è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 47 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. Tutte le entrate e tutte le uscite della **F.I.S.S.W.** devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della **F.I.S.S.W.**.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. La gestione finanziaria della **F.I.S.S.W.** spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. ed al C.I.P. entro i termini da questi stabiliti.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.
6. È introdotta l'obbligatorietà della revisione del bilancio federale, nonché di quello delle eventuali società strumentali allo svolgimento dei fini della Federazione e da questa partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO X - NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 48 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale dagli stessi componenti o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale dei voti. Con le medesime modalità possono avanzare proposte di modifica dello Statuto la metà degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Le proposte di modifica devono essere messe a conoscenza degli affiliati tramite pubblicazione sul sito internet della Federazione entro i 10 (dieci) giorni precedenti dalla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria all'uopo convocata.
4. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.
5. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
6. Per quanto riguarda la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni si applica quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, del presente Statuto.
7. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi di legge.

Articolo 49 - Scioglimento della Federazione

1. Nell'ipotesi di scioglimento della **F.I.S.S.W.**, si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 50 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Articolo 51 - Norma transitoria

1. Il computo dei voti plurimi di cui all'articolo 15 in riferimento alla disciplina del surfing (in tutte le sue specialità di cui all'articolo 1, secondo comma punto 7) si effettuerà a far data dalla prima Assemblea Nazionale Elettiva successiva a quella che si svolgerà dopo le Olimpiadi Estive del 2020 per cui la disciplina di cui sopra non concorrerà all'attribuzione di voti ulteriori oltre a quello di base.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
3. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 38, comma 2, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.
4. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 17, comma 2, la maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Articolo 52 - Norma finale

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.